

COMUNE DI CAREGGINE

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEFINITIVA PER LO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO E DELLE SORGENTI DI ACQUE MINERALI DENOMINATO "BETULLA" NEL COMUNE DI CAREGGINE (LUCCA)

Rep. n°....

L'anno **2024** il giorno del mese di.....a mezzo di scambio della presente scrittura sottoscritta digitalmente, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

tra

il **Comune di Careggine**, che di seguito nel testo sarà denominato semplicemente "Amministrazione" o "Concedente", rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom Virgili Giuseppe nato a Castelnuovo di Garfagnana il 16/01/1967 c.f. VRGGPP67A16C236A.

e

La Società.....con sede in....., iscritta nel registro delle imprese di....., n.....codice fiscale e partita IVA, il cui Legale Rappresentante è il Sig.....nato a.....il....c.f.....e residente in.....via.
L'impresa Società Azzurrina SRL sarà in prosieguo, per brevità, nominata anche semplicemente "Concessionario".

PREMESSO :

-Che con deliberazione della Giunta Comunale n°32 del 19/08/2021, esecutiva a termini di legge, atto di indirizzo con la quale veniva indicato al Responsabile dell'ufficio tecnico Comunale/Responsabile del Progetto di:

-Indire una gara per l'assegnazione della concessione definitiva della durata di anni 25 per lo sfruttamento del giacimento e della sorgente di acque minerali, denominata "Betulla", ubicata nel Comune di Careggine;

-Che con determinazione n°413 del 26/08/2022, esecutiva, con la quale veniva rilasciata a carattere provvisorio e per la durata massima di 8 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto di convenzione di cui al punto precedente, la Concessione Mineraria denominata "La Betulla" in favore della Società Azzurrina SRL con sede in Careggine loc. Fontanacci 1, codice fiscale e partita IVA 02634930461 nelle more del procedimento di gara con relativi successivi provvedimenti di proroga.

-Che con determinazione n°....del../2024, esecutiva, con la quale veniva indetta, per l'assegnazione della concessione definitiva della durata di anni 25 per lo sfruttamento del giacimento e della sorgente di acque minerali, denominata "Betulla", ubicata nel Comune di Careggine, per complessivi 283,10 Ha di estensione che saranno limitati ad un massimo di 200 Ha in osservanza del comma 5 dell'art. 15 della L.R. n. 38/2004, con le caratteristiche descritte nella Relazione tecnica di cui all'Allegato 1, di cui all'interno dell'area di Concessione sono presenti anche le sorgenti di seguito denominate:-Sorgente Scoglieto, riconosciuta dalla Regione Toscana e dal Ministero uso miscelazione-non utilizzata e quindi da riattivare-Sorgente Antica Fonte della Garfagnana riconosciuta dalla Regione Toscana e dal Ministero uso miscelazione-non utilizzata e quindi da riattivare, una procedura di appalto da espletare, mediante procedura aperta con modalità telematica, ai sensi della L.R.T. n. 38 del 27 luglio 2004 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente termali" e del Regolamento attuativo n° 11/R del 24.03.2009 e, per quanto compatibile ai fini della gestione della procedura, ai dell'art. 71 del D. Lgs. N° 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di attribuzione di punteggio di cui all'art. 8 del disciplinare di gara predisposto dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni Garfagnana Ing. Federica Tognini congiuntamente con il Responsabile del Progetto Geom. Virgili Giuseppe.

-Che sempre con la determinazione di cui sopra veniva approvato il Disciplinare di gara predisposto dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni Garfagnana Ing. Federica Tognini e dal Responsabile del Progetto del Comune di Careggine Geom. Virgili Giuseppe, in atti al fascicolo.

Tanto premesso tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Amministrazione rilascia alla Soc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la Concessione di coltivazione del giacimento di acqua minerale denominato "Betulla" in comune di Careggine, secondo la disciplina di cui alla seguente convenzione, così come individuata nell'allegata planimetria. Il concessionario dichiara di aver preso visione, anche a mezzo di tecnici di sua fiducia dei luoghi e del giacimento e della risorsa e di accettarli nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, senza eccezioni o riserva alcuna e senza alcun onere, ad alcun titolo o

ragione, a carico del Comune di Careggine e si obbliga a restituirli nello stesso stato, facendo carico in via esclusiva al Concessionario ogni intervento e spesa eventualmente necessari per l'avvio e la gestione della risorsa e per ogni altra attività connessa al presente atto, sotto ogni profilo.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto è costituito custode del giacimento.

Alla cessazione della concessione, non spetterà al Concessionario alcun indennizzo o ristoro.

Art. 2 – Durata della concessione.

1. La presente concessione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dalla data della stipula della presente e fino al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. La concessione può essere rinnovata su istanza dell'interessato entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni precedenti la scadenza prevista, ovvero entro il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (comma 1 art. 26 L.R. 38/04 ed art. 30 del Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n°02/2020). La concessione viene rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 38/04, ed a seguito di verifica della permanenza delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1; il rinnovo della concessione è subordinato alla stipula della convenzione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera b).
3. In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione, il Concessionario è tenuto, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi a cura dell'Amministrazione (comma 2 art. 26 L.R. 38/04).
4. Fermo quanto al punto precedente, nel caso di ritardo della riconsegna alla predetta scadenza del .././...., il Concessionario sarà tenuto al pagamento a favore del Comune di Careggine di una penale di € 100,00 al giorno, oltre eventuali ulteriori e maggiori danni, per la mancata riconsegna del giacimento e sue pertinenze ed altri oneri e spese imputabili al Concessionario.
5. Il Concessionario è responsabile di ogni eventuale danno arrecato alla risorsa e di eventuali danni provocati a terzi nell'esercizio della Concessione, obbligandosi a tenere integralmente indenne il Comune di Careggine da eventuali domande e richieste, anche risarcitorie, di terzi.

Art. 3 – Trasferimento della concessione

1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione dell'Amministrazione, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima.
2. Nel caso di morte del Concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione dell'Amministrazione, all'erede che ne faccia domanda entro dodici mesi dal decesso del Concessionario stesso, salvo l'obbligo del possesso, nell'erede subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio della concessione, previsti dall'art. 14 della L.R. 38/04.
3. In caso di più soggetti aventi causa, fatto salvo l'obbligo relativo al possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli eredi interessati possono subentrare al Concessionario defunto, previa l'apposita richiesta degli interessati entro il termine di cui al comma 2, qualora provvedano a nominare un rappresentante unico, ovvero alla costituzione di una società commerciale, in conformità con le vigenti norme poste dall'ordinamento civilistico.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2, senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta ivi prevista, la concessione si intende rinunciata.
5. Il nuovo titolare della concessione subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nella presente convenzione e nel provvedimento con il quale la concessione stessa è stata rilasciata al titolare originario.

Art. 4 – Cessazione della concessione (art. 27 L.R. 38/04)

1. Oltre che per scadenza del termine, la concessione di coltivazione cessa per:
 - a) rinuncia;
 - b) decadenza;
 - c) revoca.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il Concessionario deve presentare, all'Amministrazione, espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione, a decorrere dalla quale è costituito custode del bene

oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o di mutamento dello stato del bene e dei luoghi.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'Amministrazione adotta i provvedimenti di conservazione necessari e, in caso di inosservanza degli stessi, ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del Concessionario. La presentazione della rinuncia non esonera il Concessionario dall'obbligo del pagamento del canone, relativamente all'anno nel quale è stata presentata, e non costituisce titolo per la restituzione del canone pagato.

Art. 5 – Decadenza e revoca della concessione (art. 28 L.R. 38/04)

1. La decadenza dalla concessione ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b) L.R. 38/04, è pronunciata qualora il Concessionario:

- a) non adempia agli specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, a pena di decadenza;
- b) non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 14 per il rilascio della concessione di coltivazione;
- c) non abbia corrisposto, per due anni consecutivi, il canone dovuto;
- d) non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 22, comma 5;
- e) non abbia mantenuto in attività, per oltre tre mesi consecutivi, o comunque per oltre quattro mesi nell'anno solare, i giacimenti oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo;
- f) abbia trasferito la concessione senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione prevista dall'articolo 24, comma 1;
- g) non consegua l'autorizzazione sanitaria disciplinata, per le acque termali, dalle disposizioni di legge vigenti per esse;
- i) la mancata installazione degli apparecchi di misura di cui all'articolo 29 L.R. 38/04;
- l) abbia stipulato un contratto di somministrazione per le acque termali, in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 24, comma 6 L.R. 38/04;
- m) non abbia ottemperato a fornire ai comuni ed alle competenti strutture della Regione i dati e gli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all'articolo 49 L.R. 38/04.

2. La decadenza dalla concessione è inoltre pronunciata qualora, a causa della perdita dei requisiti originari, il riconoscimento di acqua minerale, di sorgente e termale sia stato revocato.

3. La decadenza è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il Concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.

4. A seguito della pronuncia di decadenza, l'Amministrazione, allo scopo di tutelare la risorsa e di salvaguardare l'occupazione, assume i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della prosecuzione delle attività, per un periodo comunque non superiore a trenta mesi, a condizione che la decadenza sia stata pronunciata per motivi diversi da quelli indicati alle lettere g) e h) del comma 1, ed in ogni caso non riconducibili alla tutela della salute pubblica.

5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera c) L.R. 38/04, l'Amministrazione può procedere, per motivi di interesse pubblico sopravvenuti, alla revoca della concessione di coltivazione. In tal caso, il Concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 6 – Oneri a carico del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto:

- a) a presentare cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura pari a euro 75.000,00. Il termine per la prestazione della garanzia è stabilito in trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.

In caso di decadenza dalla concessione di coltivazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1 L.R. 38/04, l'importo della fideiussione è finalizzato dall'Amministrazione ad interventi diretti alla tutela ambientale, alla manutenzione ed allo studio del sistema idrogeologico e delle sorgenti nonché ad interventi rivolti alla risistemazione paesaggistica ed ambientale delle aree coinvolte dalle attività dismesse.

b) al pagamento di un canone annuo posticipato 1,50 (uno virgola trenta) Euro) mc di acqua imbottigliata;

L'importo del canone viene aggiornato annualmente secondo le variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.

Il pagamento dell'importo del canone suddetto è corrisposto dal Concessionario al concedente, entro trenta giorni dall'apposito rilevamento da quest'ultimo effettuato sulla misura dell'acqua utilizzata e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

d) a sostenere i seguenti oneri diretti:

- 1) oneri di urbanizzazione primaria e secondaria all'Amministrazione connessi con l'attività termale;
- 2) oneri per la manutenzione delle opere di captazione, adduzione e gestione delle acque termo-minerali;
- 3) oneri per il monitoraggio periodico delle caratteristiche, chimiche, fisiche, isotopiche, batteriologiche e terapeutiche della risorsa termale sfruttata;
- 4) oneri afferenti allo scarico delle acque reflue derivanti dalla gestione dell'attività termale.

e) a sostenere i seguenti oneri indiretti:

- 1) oneri afferenti la prevenzione e la mitigazione di eventuali impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'esercizio dell'attività termale;
- 2) oneri relativi all'acquisto o alle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati dalla zona di rispetto di cui alla successiva lettera i).

f) ad installare il misuratore automatico della portata emunta ed un misuratore volumetrico per la lettura della quantità di acqua termale utilizzata.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 11/R/2009 i misuratori automatici della portata sono di tipo elettromagnetico o a induzione magnetica, dotati di certificato di produzione con numero di serie e della dotazione minima di seguito indicata:

- a. misuratore di portata;
- b. visualizzatore della portata istantanea misurata;
- c. totalizzatore della quantità di acqua misurata;
- d. registratore dati preferibilmente su supporto informatico.

I dati di cui alla lett. d. sono registrati secondo giorno, mese, anno, quantità giornaliera e progressivo giornaliero del totalizzatore.

I contatori sono installati con flangia o altri sistemi che consentano, comunque, l'applicazione di sigilli di garanzia inamovibili o di altro dispositivo che garantisca l'inalterabilità dello strumento, oltre che sul pozzo anche direttamente sulla condotta di alimentazione delle linee e in ogni caso a monte di qualsiasi derivazione. In caso di due o più condotte di alimentazione ciascuna è dotata di singolo contatore e reca apposita sigla di identificazione dell'acqua interessata.

I sigilli di garanzia di cui sopra sono apposti dal Concessionario alla presenza di un soggetto designato dall'Amministrazione.

Il Concessionario è tenuto ad annotare sul registro, di cui all'articolo 29, comma 3 della L.R. 38/2004, le manutenzioni ordinarie e straordinarie ovvero le interruzioni di durata superiore alle ventiquattro ore.

Nel caso di interventi che comportino la rimozione dei sigilli il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente i tempi e le modalità delle operazioni necessarie.

g) ad installare sul pozzo della concessione in oggetto un misuratore in continuo dei livelli, della conducibilità e della temperatura, con registrazione secondo giorno, mese, anno. Tali dati dovranno essere trasmessi in formato digitale, con cadenza mensile, all'Ufficio Tecnico del Genio Civile competente per territorio.

Tutti i dati ricavati mediante le strumentazioni di cui sopra, devono essere riportati nell'apposito registro previsto dall'articolo 39 della L.R. 38/04 (i dati minimi di portata sono relativi per ogni mese a: valore minimo, massimo e medio), e trasmessi altresì, ogni tre mesi, all'Amministrazione e all'Ufficio Tecnico del Genio Civile competente per territorio.

h) ad eseguire, sulle acque emunte dal pozzo di captazione della risorsa in oggetto, analisi chimiche con cadenza almeno annuale (art. 6 comma 2 D.P.G.R. 11/R/2009) ed isotopiche con cadenza almeno triennale.

Le analisi chimiche e isotopiche dovranno essere trasmesse all'Amministrazione e all'Ufficio Tecnico del

Genio Civile competente, con cadenza almeno annuale le prime ed almeno triennale, le seconde.

i) a proporre all'Amministrazione la delimitazione della zona di rispetto di cui alla lettera a) art. 18 della L.R. 38/2004.

l) a proporre all'Amministrazione Provinciale di Lucca la delimitazione della zona di protezione ambientale di cui alla lettera b) art. 18 della L.R. 38/2004

m) a trasmettere all'Amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori realizzati nell'ambito della concessione e un programma dei lavori da realizzare nell'anno successivo.

n) a provvedere a proprie spese, in caso di cessazione dell'attività, al ripristino ambientale dei siti interessati ed alla messa in sicurezza degli stessi.

o) oneri offerti in sede di gara.....

Offerta Economica.....

Art. 8 – Penalità (art. 31 L.R. 38/04)

1. Il mancato pagamento del canone relativo alla concessione entro i termini stabiliti nella presente convenzione, comporta l'aumento dell'importo del canone stesso, in misura pari:

- a) al 30 per cento, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi;
- b) al 50 per cento, qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni.

2. La non corretta installazione degli apparecchi di misura previsti nella presente convenzione, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

Art. 9 – Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso alla struttura ed agli impianti.

Art. 10 – Registrazione

1. la presente convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese relative alla presente convenzione, comprese quelle di registrazione, faranno carico al Concessionario.

Art. 11 – Disposizioni Generali e Finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Per L'Amministrazione Comunale di Careggine

Il Concessionario

.....

.....